



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 32 / 2018

COMUNE DI VIESTE - LOCALITÀ "MARINA PICCOLA"
MANIFESTAZIONE DIMOSTRATIVA CON UNITÀ CINOFILE DI SOCCORSO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTA: l'istanza della Sig.ra LORUSSO Lucrezia, presidente della delegazione Puglia Nord SCISAR, assunta a protocollo da questo Comando in data 18/07/2018, con la quale è stata richiesta la possibilità di effettuare una manifestazione dimostrativa di soccorso con l'impiego di unità cinofile nello specchio acqueo antistante la località "Marina Piccola" del Comune di Vieste il 27/07/2018;

VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTA: la propria Ordinanza n. 14/2018 del 30/04/2018 – disciplina della sicurezza balneare;

VISTO: il Nulla Osta del Comune di Vieste espresso con nota prot. 14801 in data 26/07/2018;

RITENUTO: necessario emettere apposito provvedimento che regoli l'uso pubblico del mare in occasione della manifestazione di che trattasi, anche a garanzia della sicurezza della balneazione e della navigazione;

VISTI: gli articoli 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

che il giorno **27 luglio 2018, dalle ore 20.00 alle ore 22.00**, il tratto di mare antistante la località "Marina Piccola" del Comune di Vieste sarà interessato da una manifestazione dimostrativa di soccorso con l'impiego di unità cinofile a cura dell'associazione SCISAR (Scuola Cinofila Italiana Salvataggio Acquatico e Ricerca).

ORDINA

Art. 1

(Interdizione dello specchio acqueo)

Presso lo specchio acqueo appena indicato, limitatamente agli orari di svolgimento della manifestazione stessa, sarà vietato:

1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2
(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

1. le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
2. le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
3. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;

Art. 3
(Prescrizioni per l'organizzatore)

La sig.ra Lucrezia LORUSSO, in qualità di organizzatore della manifestazione dovrà osservare le sottoelencate prescrizioni:

1. comunicare l'inizio ed il termine della manifestazione telefonicamente o via VHF, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste;
2. accertarsi che le condizioni meteomarine siano tali da consentirne in piena sicurezza lo svolgimento delle gare;
3. assicurare una adeguata vigilanza lungo il perimetro esterno del tratto di mare impiegato al fine di segnalare lo svolgersi della manifestazione alle unità in transito;
4. garantire un servizio di assistenza a terra con l'apprestamento di un'apposita postazione di primo soccorso;
5. informare immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste del verificarsi di qualsiasi situazione di emergenza;
6. al termine della manifestazione, rimuovere tutte le boe e/o altri segnalamenti eventualmente utilizzati in mare durante la manifestazione.

Art. 4
(Disposizioni finali e sanzioni)

1. L'organizzatore della manifestazione assumerà formale impegno di piena osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza ed accetterà di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento;
2. La presente ordinanza non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
3. I contravventori alla presente ordinanza:
 - a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;
 - b) negli altri casi, si applicherà, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, la sanzione amministrativa di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero il reato contravvenzionale previsto dall'art. 1231 del Codice della Navigazione.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o ad altre norme pertinenti, comunque applicabili;
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste

Vieste, 27/07/2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI